



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA**

**DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE ED AZIENDALI  
“M. FANNO”**

**DIPARTIMENTO DI DIRITTO PRIVATO E CRITICA DEL DIRITTO**

**CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA**

**PROVA FINALE**

**“IL DIRITTO EUROPEO DELLA CONCORRENZA AI TEMPI DEL  
CORONAVIRUS”**

**RELATORE:**

**CH.MA PROF.SSA KLESTA LAURENCE**

**LAUREANDO/A: NOVENTA CHIARA**

**MATRICOLA N. 1190162**



DIPARTIMENTO DI SCIENZE  
ECONOMICHE E AZIENDALI "MARCO FANNO"  
DEPARTMENT OF ECONOMICS AND  
MANAGEMENT "MARCO FANNO"

1222·2022  
800  
A N N I



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI PADOVA

---

## APPENDICE

### Dichiarazione di autenticità

Dichiaro di aver preso visione del “Regolamento antiplagio” approvato dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali e, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, dichiaro che il presente lavoro non è già stato sottoposto, in tutto o in parte, per il conseguimento di un titolo accademico in altre Università italiane o straniere. Dichiaro inoltre che tutte le fonti utilizzate per la realizzazione del presente lavoro, inclusi i materiali digitali, sono state correttamente citate nel corpo del testo e nella sezione ‘Riferimenti bibliografici’.

*I hereby declare that I have read and understood the “Anti-plagiarism rules and regulations” approved by the Council of the Department of Economics and Management and I am aware of the consequences of making false statements. I declare that this piece of work has not been previously submitted – either fully or partially – for fulfilling the requirements of an academic degree, whether in Italy or abroad. Furthermore, I declare that the references used for this work – including the digital materials – have been appropriately cited and acknowledged in the text and in the section ‘References’.*

Firma (signature)

A handwritten signature in black ink that reads 'Chiara Novata'.



# INDICE

<b>INTRODUZIONE</b>	<b>7</b>
---------------------	----------

## CAPITOLO I

### ***LA POLITICA DI CONCORRENZA NEL DIRITTO EUROPEO***

1. Il fulcro della disciplina: il divieto delle intese e l'abuso di posizione dominante (artt.101 e 102 TFUE)	10
1.1 Analisi dell'articolo 101 del TFUE e la disciplina delle intese tra imprese	10
1.2 L'art.102 del TFUE e l'abuso di posizione dominante	12
2. Modalità di applicazione delle norme (artt. 103,104 e 105 TFUE)	13
2.1 La riserva di legge contenuta nell'art.103 TFUE	14
2.2 Discrezionalità di decisione per gli Stati membri: art.104 TFUE	14
2.3 Sorveglianza e segnalazione: art.105 TFUE	14
3. Il divieto degli aiuti di stato: artt. 107,108 e 109 TFUE	15

## CAPITOLO II

### ***LE MODIFICHE NORMATIVE DOVUTE ALLA PANDEMIA***

1. Panoramica generale sulla situazione emergenziale pandemica	18
2. <i>“Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del covid-19”</i>	19
2.1 Domanda e offerta: perturbazione delle catene di approvvigionamento	20
2.2 Aspetti finanziari della pandemia e reazione dell'Eurogruppo	21
2.3 Aiuti di stato, Art. 107 TFUE e Covid-19: deroga al divieto	22
3. <i>“Quadro temporaneo per la valutazione delle questioni in materia di antitrust relative alla cooperazione tra imprese volta a rispondere alle situazioni di emergenza causate dall'attuale pandemia di covid-19”</i>	24
3.1 L'esigenza di cooperazione e le caratteristiche necessarie per la compatibilità al mercato	24
3.2 Applicabilità delle norme, garanzia del diritto e sorveglianza della Commissione	26

## **CAPITOLO III**

### ***GLI AIUTI DI STATO E RYANAIR: DUE CASI PRATICI***

1. La causa T-655/20: la questione dei requisiti procedurali dell'art. 107(2)(b) TFUE, in particolare il vizio di motivazione 30
2. La causa T-677/20: una motivazione conforme ai requisiti dell'art. 107(2)(b) TFUE 33

**CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE** 36

**BIBLIOGRAFIA** 38

**SITOGRAFIA** 39



# INTRODUZIONE

La pandemia di Covid-19 e la conseguente emergenza sanitaria hanno avuto gravi effetti non solamente sulla salute dei cittadini ma anche sull'economia mondiale ed europea. La Commissione europea, in particolare, è intervenuta per mitigarne gli effetti negativi concedendo maggiore flessibilità ai Paesi membri nella disciplina sugli aiuti di stato garantendo, in ogni caso, la competitività dei mercati. L'Unione europea ha concesso la collaborazione in materia di concorrenza su aspetti legati al Covid-19 per consentire l'approvvigionamento di dispositivi e di prodotti necessari per la tutela della salute ed inoltre, per evitare la costituzione di cartelli e l'abuso di posizioni dominanti.

Questo elaborato ha l'obiettivo di esaminare alcuni aspetti delle modifiche intervenute in materia di concorrenza, con particolare riguardo agli aiuti di stato.

Nella prima parte, che introduce il tema, vengono brevemente prese in considerazione le principali disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) in materia di concorrenza (artt. 101-106), ivi compresi gli artt. 107 e 108 (aiuti di stato).

Ne segue un'analisi del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19" del 20 marzo 2020 e del "Quadro temporaneo per la valutazione delle questioni in materia di antitrust relative alla cooperazione tra imprese volta a rispondere alle situazioni di emergenza causate dall'attuale pandemia di Covid-19" dell'8 aprile 2020, focalizzandosi principalmente sul tema aiuti di Stato. Queste due norme quadro, ancorché integrate successivamente (8 maggio 2020, 2 luglio 2020, 13 ottobre 2020, 28 gennaio 2021 e 18 novembre 2021)<sup>1</sup> costituiscono la disciplina di riferimento, utile ai fini dell'elaborato.

Nella terza sezione vengono prese in esame due sentenze del Tribunale europeo al fine di valutare l'implementazione del quadro temporaneo, in particolare nel settore degli aiuti di stato: la Sentenza

---

<sup>1</sup> Commissione europea, Quadri temporanei. Disponibili su: [https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/coronavirus/temporary-framework/amendments\\_en](https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/coronavirus/temporary-framework/amendments_en)

Ryanair/Commissione, causa T-665/20, la quale illustra le difficoltà nell'applicazione della norma specifica a fronteggiare l'emergenza sanitaria e Sentenza Ryanair/Commissione, causa T-677/20, la quale dimostra il sostegno all'operato della Commissione.



# CAPITOLO I

## ***LA POLITICA DI CONCORRENZA NEL DIRITTO EUROPEO***

Un sistema giuridico come quello dell'Unione Europea mira a mantenere ed accrescere il benessere dei cittadini, delle imprese e delle società al suo interno. La politica di concorrenza è lo strumento essenziale per consentire il corretto funzionamento del mercato interno e il benessere sociale. Come riporta il sito della Commissione Europea: “Competition policy encourages companies to offer consumers goods and services on the most favorable terms. It encourages efficiency and innovation and reduces prices. To be effective, competition requires companies to act independently of each other, and subject to the pressure exerted by their competitors.”<sup>2</sup> In altri termini, l'UE si pone come obiettivo una concorrenza effettiva, ovvero concede la possibilità alle imprese di competere ad armi pari e in condizione di equità ma seppur sottoposti a forti pressioni create dalla presenza di altri competitors nel mercato, ciò incoraggia i partecipanti a produrre beni e servizi sempre migliori e ai prezzi migliori possibili. Come Antonio Pappalardo dichiara nel “Il diritto della concorrenza dell'Unione Europea”: “La prima immagine che il termine «concorrenza» ci suggerisce è quella di una gara: i partecipanti corrono insieme; vince chi taglia per primo il traguardo.”<sup>3</sup> Efficienza ed innovazione, quindi, devono essere alla base dello sviluppo di un'economia efficace. Devono essere evitati accordi tra imprese, abusi di posizioni dominanti ed aiuti di stato che possano pregiudicare il commercio, i mercati e la concorrenza in generale.

---

<sup>2</sup> European Commission, Competition policy. Disponibile su: [https://ec.europa.eu/competition-policy/index\\_en](https://ec.europa.eu/competition-policy/index_en)

<sup>3</sup> Aurelio Pappalardo, 2018. *Il diritto della concorrenza dell'Unione Europea*. 2° ed. Utet Giuridica, pag. 11.

Gli articoli seguenti sono alla base di questa politica, sono le colonne portanti dell'Unione europea, anche se, come verrà esposto in seguito, sono concesse delle eccezioni alla regola soprattutto in circostanze come quelle di una pandemia.

## **1. IL FULCRO DELLA DISCIPLINA: IL DIVIETO DELLE INTESE E L'ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE (ARTT. 101 E 102 TFUE)**

Il fondamento delle regole sulla concorrenza si trova nel Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), segnatamente agli artt.101 e 102. Questi due articoli e i successivi si propongono di fissare dei limiti all'azione delle imprese private, del mercato e anche dei governi degli stessi Stati membri; hanno efficacia diretta, in quanto i divieti in essi stabiliti possono essere applicati direttamente dai giudici nazionali nell'ambito di giudizi interni laddove ne sia invocata una violazione; ed inoltre, hanno applicazione generale, con talune eccezioni per quanto riguarda ad esempio l'agricoltura (art. 42 TFUE). Pappalardo ne "Il diritto della concorrenza dell'Unione europea" ha argomentato: "Le attività delle imprese, suscettibili di restringere la concorrenza, si possono ricondurre a tre categorie di comportamenti, vicini sotto vari profili, ma distinti, che le leggi *antitrust* assoggettano a regole differenti: gli "accordi" e altre forme di collusione o di cooperazione fra imprese (le «intese»); lo "sfruttamento abusivo", da parte di un'impresa (raramente più d'una), della posizione dominante che essa detiene (da sola o congiuntamente ad altre) sul mercato; la "concentrazione" di due o più imprese."<sup>4</sup>

Gli art.101 e 102 TFUE dell'ordinamento europeo ne espongono il divieto e l'esenzione.

### **1.1 Analisi dell'articolo 101 del TFUE e la disciplina delle intese tra imprese**

L'art. 101 co.1 TFUE recita "Sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che

---

<sup>4</sup> Aurelio Pappalardo, 2018. *Il diritto della concorrenza dell'Unione Europea*. 2° ed. Utet Giuridica, pag. 21.

possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno...<sup>5</sup>. Sono perciò vietate le intese e qualsiasi tipo di azione che possa pregiudicare anche solo potenzialmente il commercio tra gli Stati membri e/o alterare la concorrenza di mercato. Mario Libertini spiega che il termine “intesa” sembra, a prima vista, sinonimo di accordo o contratto ma in realtà nel diritto antitrust, il significato è più ampio e si riferisce a “qualsiasi situazione di coordinamento consapevole delle proprie attività da parte di imprese indipendenti.”<sup>6</sup> Il pregiudizio al commercio causato da accordi di questo genere deve essere, ad ogni modo, sensibile ovvero superare una certa soglia, a rispetto del criterio de minimis, per essere considerato rilevante ai fini concorrenziali.

Proseguendo, nel co.1 vengono elencate e precisate una serie di pratiche o decisioni che andrebbero a ledere la concorrenza nel mercato interno, ad esempio: fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita oppure limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti. Particolare attenzione deve essere quindi posta su possibili cartelli o intese tra imprese.

Il co.2 riguarda la nullità di pieno diritto di qualsiasi accordo o decisione presa in violazione del citato articolo. Si tratta di una nullità considerata assoluta, rilevabile d'ufficio e che opera *ex tunc* (ovvero travolge tutti gli effetti, anche passati). Un'intesa nulla è priva di effetti tra le parti e non può essere opposta ai terzi.

Per quanto riguarda il co.3 eccettua la disciplina anteriormente sviluppata, ovvero dichiara che qualsiasi accordo, decisione, pratica tesa a migliorare la produzione o la distribuzione di prodotti o a incentivare il progresso tecnologico ed economico, è legittimata a non essere sottoposta a discipline restrittive con la possibilità di eliminare la concorrenza per il solo fine ultimo di raggiungere gli obiettivi citati. Viene, inoltre, posta riserva alla Commissione con delega del Consiglio, di concedere mediante Regolamento delle eccezioni al divieto esposto al co.1, in particolare sottolineo gli accordi orizzontali, che avvengono tra imprese concorrenti operanti allo stesso livello di mercato. Le intese orizzontali riguardano principalmente i cartelli, ovvero accordi o altre forme di cooperazione fra due o più imprese concorrenti avente per oggetto o per effetto di ridurre la concorrenza fra le parti per quanto attiene ai prezzi, ai mercati, alla clientela e/o ai prodotti. I cartelli sono di norma vietati e tra le più gravi forme di violazione dell'art. 101 TFUE. Sono previste, però, talune eccezioni: i cosiddetti “cartelli di crisi”, consentiti in particolari periodi di recessione economica generale.

---

<sup>5</sup> Art. 101 TFUE. Disponibile su: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:12008E101&from=EN>

<sup>6</sup> Mario Libertini, 2014. *Il diritto della concorrenza dell'Unione europea*. Giuffrè. Pagina 108.

## 1.2 L'art.102 del TFUE e l'abuso di posizione dominante

L'art.102 TFUE asserisce: “È incompatibile con il mercato interno e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato interno o su una parte sostanziale di questo.”<sup>7</sup> Vieta, quindi, lo sfruttamento abusivo di una posizione dominante sul mercato rilevante. È importante sottolineare come non sia posto divieto di detenzione della posizione dominante in quanto tale, poiché un'impresa può trovarsi in quest'ultima posizione per il solo fatto di essere più efficiente delle altre. Mario Libertini spiega: “È noto, infatti, che non è il comportamento unilaterale in sé (come l'aumento dei prezzi, o un rifiuto di contrarre, o uno sconto-fedeltà, ecc.) ad essere vietato per il suo contenuto: lo stesso comportamento di mercato può essere lecito se posto in essere da un'impresa qualsiasi, ed illecito se attuato da un'impresa dominante”.<sup>8</sup>

Cosa si intenda con l'inciso “posizione dominante” non è definito in modo chiaro dall'articolo, è stata la giurisprudenza ex post, nella sentenza Hofmann La Roche (causa 85/76, 13 febbraio 1979), ad aver chiarito il concetto: “si considera una posizione di potenza economica grazie alla quale l'impresa è in grado di ostacolare la persistenza di una concorrenza effettiva sul mercato e la struttura di mercato ricorrendo a mezzi diversi da quelli su cui si impernia la concorrenza normale tra prodotti o servizi”<sup>9</sup>(Punto 6 sezione Massima)

Ad ogni modo, la posizione dominante può assumere diversi gradi di intensità in base al numero di partecipanti: individuale, di gruppo o collettiva e si distingue dal monopolio o dall'oligopolio in quanto: “Siffatta posizione, a differenza di una situazione di monopolio o di quasi monopolio, non esclude l'esistenza di una certa concorrenza, ma permette all'impresa che la detiene di influire notevolmente sul modo in cui si svolgerà detta concorrenza.” (Punto 4 sezione Massima, Sent. Hofmann La Roche, cit. sopra)

Oltre al requisito di un mercato rilevante in termini geografici e di prodotti o servizi, perché la posizione dominante sia considerata illecita deve esserci un abuso di questa, a danno dei

---

<sup>7</sup> Art.102 TFUE. Disponibile su: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:12008E102&from=DE>

<sup>8</sup> Mario Libertini, 2014. *Il diritto della concorrenza dell'Unione europea*. Giuffrè. Pagina 285.

<sup>9</sup> Sentenza Hoffman La Roche, 13 febbraio 1979. Disponibile su: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:61976CJ0085&from=IT>

consumatori e/o di altri contraenti. L'art.102 TFUE nella seconda parte elenca alcune pratiche che vengono considerate abusive.

Essendo molto simili a quelle elencate al co.1 dell'art.101 integrano e sottolineano quanto detto nel precedente articolo.

L'art.101 e 102 TFUE, come già detto precedentemente, trovano una certa continuità nello sviluppo della disciplina sulla concorrenza ma presentano anche alcune differenze. Nell'art.102 il divieto è assoluto, ovvero per lo sfruttamento abusivo non sono ammesse esclusioni, invece, il divieto di intese dell'art. 101, par. 1, ammette esenzioni. Inoltre, l'art. 102 non stabilisce una sanzione della violazione del divieto, invece l'art. 101, par. 2, prevede la nullità.

## **2. MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLE NORME (ARTT. 103,104 E 105 TFUE)**

Ad ogni modo l'applicazione degli artt. 101 e 102 TFUE spetta agli organi incaricati: il Consiglio dell'Unione in primis, che emana i regolamenti e le direttive; la Commissione europea e il Parlamento europeo, le quali programmano le azioni a tutela della concorrenza, applicano la normativa e stabiliscono le eventuali esenzioni, avviano le istruttorie per presunte violazioni della disciplina autonomamente o su ricorso di cittadini o Stati e comminano le eventuali sanzioni; l'Autorità degli Stati membri competenti in materia di concorrenza – ANC, le quali sono incaricate, in base alla legislazione interna di ciascuno Stato membro, del controllo della concorrenza a livello nazionale: il Tribunale e la Corte di Giustizia, dai quali passano le sentenze della Commissione che vengono impugnate ed infine i giudici nazionali, i quali fungono da primo “filtro” della normativa e del diritto.

Le regole per l'applicazione dei due articoli sono contenute nel diritto primario dell'Unione Europea, in particolare negli articoli seguenti nella Sezione 1, Titolo VII del TFUE.

## **2.1 La riserva di legge contenuta nell'art.103 TFUE**

L'articolo 103 TFUE al co.1 chiarisce la riserva di legge che colpisce l'emanazione di principi in tema di concorrenza, infatti sancisce che: "I regolamenti e le direttive utili ai fini dell'applicazione dei principi contemplati dagli articoli 101 e 102 sono stabiliti dal Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo."<sup>10</sup> Il Consiglio, a rispetto di questa regola, ha adottato regolamenti base, affidando poi alla Commissione l'adozione di regolamenti cosiddetti esecutivi. Il co.2 indica i vari scopi dell'emanazione di regolamenti o direttive, tra i quali: garantire l'osservanza dei divieti di cui all'articolo 101 e 102, comminando ammende e penalità di mora e determinare le modalità e il campo di applicazione.

## **2.2 Discrezionalità di decisione per gli stati membri: art.104 TFUE**

L'articolo 104 TFUE interviene nel caso in cui il Consiglio o la Commissione non abbiano ancora espresso parere nei confronti di un determinato fatto o condizione: "Fino al momento dell'entrata in vigore delle disposizioni adottate in applicazione dell'articolo 103, le autorità degli Stati membri decidono in merito all'ammissibilità di intese e allo sfruttamento abusivo di una posizione dominante nel mercato interno, in conformità del diritto nazionale interno e delle disposizioni dell'articolo 101, in particolare del paragrafo 3, e dell'articolo 102."<sup>11</sup> È, quindi, lo stesso Stato membro dell'Unione Europea coinvolto nel caso a dover giudicare la conformità delle intese o dell'abuso di una posizione dominante, rapportandosi alla legislazione interna allo Stato e agli art.101 e 102 TFUE.

## **2.3 Sorveglianza e segnalazione: art.105 TFUE**

L'articolo 105 TFUE si esprime in tema di vigilanza e controllo, statuisce infatti: "...la Commissione vigila perché siano applicati i principi fissati dagli articoli 101 e 102. Essa istruisce, a

---

<sup>10</sup> Art.103 TFUE. Disponibile su: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A12016E103>

<sup>11</sup> Art.104 TFUE. Disponibile su: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A11997E104>

richiesta di uno Stato membro o d'ufficio e in collegamento con le autorità competenti degli Stati membri che le prestano la loro assistenza, i casi di presunta infrazione ai principi suddetti. Qualora essa constati l'esistenza di un'infrazione, propone i mezzi atti a porvi termine.”<sup>12</sup> La Commissione, quindi, non ha il solo compito di sorveglianza ma anche di segnalazione. Inoltre, deve proporre una risoluzione al problema, definendo le condizioni e le modalità e autorizzando gli Stati membri ad agire per l'adozione di misure necessarie.

### **3. IL DIVIETO DEGLI AIUTI DI STATO: artt. 107, 108 e 109 TFUE**

*“Article 107 of the TFEU contains a general prohibition of State aid (paragraph 1) in order to prevent distortions of competition in the internal market that could result from the granting of selective advantages to certain companies. All direct aid granted by Member States (e.g. non-repayable subsidies, loans on favourable terms, tax and duty exemptions, and loan guarantees) is banned. So are any other advantages granted as preferential treatment to given undertakings or sectors which distort, or are likely to distort, competition and adversely affect trade between Member States.”*<sup>13</sup> Il Parlamento europeo così si è espresso in materia di aiuti di stato. Ciò che sottolinea è il divieto di concedere aiuti di stato da parte degli Stati membri, in particolare sono vietate le sovvenzioni a fondo perduto, le esenzioni, i prestiti agevolati e le garanzie di prestito, di modo da non creare vantaggi e regimi di *favor* che andrebbero a falsare la concorrenza e il commercio. Secondo la giurisprudenza perché l'art. 107, paragrafo 1, sia applicabile, la misura in esame deve caratterizzarsi per i seguenti criteri cumulativi:

---

<sup>12</sup> Art.105 TFUE. Disponibile su: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:12008E105&from=EN>

<sup>13</sup> European Parliament, Competition Policy. Reperibile nel sito: <https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/82/politica-della-concorrenza>

- 1) finanziamento di origine pubblica,
- 2) conferimento di un vantaggio per i beneficiari,
- 3) pregiudizio agli scambi tra Stati,
- 4) pregiudizio-alterazione concorrenza.

Al fine di qualificare come aiuto una misura statale sono irrilevanti i motivi o gli scopi che hanno indotto lo Stato membro ad adottarla, sono rilevanti gli effetti che la stessa produce sulla concorrenza e sugli scambi tra gli Stati membri. Libertini afferma: “l’aiuto rileva per il diritto comunitario, come si è già detto, solo se comporta un effetto anticoncorrenziale e un ostacolo al commercio fra gli stati membri.”<sup>14</sup> Nei commi 2 e 3 dell’articolo vengono però concesse delle deroghe al divieto generale, in particolare se motivate dal perseguimento di obiettivi strategici generali.

Libertini nel suo scritto condensa la disciplina di esenzione in sette punti, elencando le caratteristiche necessarie affinché un aiuto di stato venga considerato compatibile al mercato europeo:

- i) *“Contributo al raggiungimento di un obiettivo comune”*
- ii) *“Necessità dell’intervento statale”*
- iii) *“Adeguatezza”*
- iv) *“Effetto di incentivazione”*
- v) *“Proporzionalità dell’importo dell’aiuto”*
- vi) *“Limitazione di effetti negativi indebiti sulla concorrenza o sugli scambi”*
- vii) *“Trasparenza”*<sup>15</sup>

Ad ogni modo gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione eventuali misure ed aiuti di Stato che intendano concedere, mettendo al corrente l’Unione europea dei fatti e consapevolizzando degli eventuali pregiudizi al sistema.

Gli ultimi due articoli in tema di concorrenza, gli artt.108 e 109, riguardano il controllo che svolge la Commissione di fronte all’emissione di aiuti di stato.

Si possono distinguere all’interno dell’art.108 TFUE due tipologie di procedure seguite dalla Commissione e dagli altri organi comunitari. L’incipit dell’articolo sottolinea il costante accertamento (“*esame permanente*”)<sup>16</sup> ad opera della Commissione sugli aiuti già esistenti. Se ci

---

<sup>14</sup> Mario Libertini, 2014. *Il diritto della concorrenza dell’Unione europea*. Giuffrè. Pagina 585.

<sup>15</sup> Ibid. Pagina 595,596.

<sup>16</sup> Art.108 TFUE. Disponibile su: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A12008E108>



sono “seri dubbi” quanto alla compatibilità viene avviata una procedura d'indagine formale: come prima cosa, si intimano gli interessati alla comunicazione delle loro osservazioni; poi viene ordinato allo Stato interessato di sopprimere o modificare l'aiuto nel termine da essa fissato; se lo Stato membro non si conforma, viene fatto ricorso diretto alla Corte di giustizia. Per quanto riguarda gli “aiuti nuovi” il comma 3 esplica i due principali obblighi rivolti agli Stati emittenti: l’obbligo di notifica per il quale gli Stati devono informare la Commissione del progetto di aiuto o di modifica dello stesso e l’obbligo di *standstill* (o clausola sospensiva) secondo il quale gli Stati non devono dare corso al progetto di aiuto ed erogarlo prima che esso sia stato dichiarato compatibile dalla Commissione. L’art.109 TFUE affida al Consiglio europeo il potere di decisione riguardo i casi in cui applicare queste procedure.

## CAPITOLO 2

### ***LA PANDEMIA DI COVID-19, LA RISPOSTA DELL'UNIONE EUROPEA E LE IMPLICAZIONI DELLA NORMATIVA ANTITRUST***

#### **1. PANORAMICA GENERALE SULLA SITUAZIONE EMERGENZIALE PANDEMICA**

“Uno shock senza precedenti per le economie mondiali e dell’Unione”: così viene definita la pandemia di Covid-19, arrivata in Europa a partire proprio dall’Italia nel febbraio del 2020, nel “Quadro temporaneo per la valutazione delle questioni in materia di antitrust relative alla cooperazione tra imprese volta a rispondere alle situazioni di emergenza causate dall’attuale pandemia di Covid-19”<sup>17</sup> (8 aprile 2020). Dopo una breve consultazione con gli Stati membri, il 19 marzo 2020 la Commissione europea ha adottato una Comunicazione recante il “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”<sup>18</sup>, modificato l’8 aprile 2020. Con questo documento, la Commissione europea fornisce

---

<sup>17</sup> Commissione Europea, 8 aprile 2020. *Quadro temporaneo per la valutazione delle questioni in materia di antitrust relative alla cooperazione tra imprese volta a rispondere alle situazioni di emergenza causate dall’attuale pandemia di Covid-19*. Pagina 1. Disponibile su: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0408\(04\)&from=EN](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0408(04)&from=EN)

<sup>18</sup> Commissione Europea, 20 marzo 2020. *Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19*. Disponibile su: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0320\(03\)&from=IT](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0320(03)&from=IT)

orientamenti al fine di affrontare l'emergenza a livello sanitario e in particolare economico nell'Unione, concedendo, inoltre, autorizzazioni per la cooperazione limitata tra imprese in deroga e allo stesso tempo a sostegno delle regole ordinarie antitrust.

La grave emergenza sanitaria non ha colpito solo i cittadini ma l'intera economia mondiale, l'impatto ha coinvolto ambiti diversi: la perturbazione delle catene di approvvigionamento ha portato ad uno shock dell'offerta, una minore richiesta da parte dei consumatori ha provocato uno shock dal lato della domanda e poi conseguentemente l'incertezza sui piani di investimento ha scatenato un effetto negativo che ha impattato anche sulla liquidità delle imprese.

La potenza distruttiva dell'epidemia di Coronavirus non ha posto discriminazioni nel colpire con situazioni eccezionali piccole, medie e grandi imprese, più o meno solvibili, di tutti i settori: sanità, turismo, commercio al dettaglio, trasporti, ... La natura imprevedibile dell'evento ha fatto sì che i danni fossero incoercibili e che anche le imprese più robuste, preparate in modo solido ad affrontare i rischi che riguardano la normale attività imprenditoriale, si trovassero in una situazione di precaria sopravvivenza. L'obiettivo della Commissione è stato quello di stabilire un quadro che consentisse agli Stati membri di affrontare le difficoltà, preservando al contempo l'integrità del mercato interno dell'UE e garantendo condizioni di parità.

## **2. “QUADRO TEMPORANEO PER LE MISURE DI AIUTO DI STATO A SOSTEGNO DELL'ECONOMIA NELL'ATTUALE EMERGENZA DEL COVID-19”**

La Commissione si è adoperata su diversi fronti per incentivare un sostegno pubblico che sia adeguatamente mirato: per rendere disponibile e sufficiente liquidità ai mercati, per garantire l'offerta e assolvere alla domanda di beni e servizi (in particolare di beni di prima necessità ed in ambito sanitario) e per derogare al divieto degli aiuti di stato. Questi tre profili sono successivamente presi in considerazione.

## 2.1 Domanda e offerta: perturbazione delle catene di approvvigionamento

La pandemia ha portato ad un caos nelle catene di approvvigionamento non solo europee ma anche mondiali. In particolare, la domanda di determinati beni ha subito una crescita esponenziale, si tratta principalmente di beni di prima necessità, medicinali e dispositivi medici. L'offerta, però, si è trovata in difficoltà e non in grado di sostenere il carico di richieste e oltretutto l'offerta di lavoro si è trovata in pericolo in quanto le aziende per poter sopravvivere hanno dovuto ricorrere a licenziamenti. Per questo l'Unione Europea si è mossa in questo senso: "La crisi del coronavirus costituisce una sfida per l'economia europea e per le condizioni di vita dei cittadini. Durante questa crisi sanitaria è fondamentale non solo proteggere i settori critici della nostra economia, ma anche i nostri beni, le nostre tecnologie e le nostre infrastrutture e soprattutto occorre tutelare i posti di lavoro e i lavoratori."<sup>19</sup> Infatti, si è proposto di istituire, per tutta la durata dell'emergenza, un meccanismo contro la disoccupazione e basato sull'assistenza finanziaria agli Stati membri ai sensi dell'art. 122 TFUE, volto a proteggere i lavoratori e i posti di lavoro: si tratta in buona sostanza di una sorta di cassa integrazione europea, chiamata "Sure".

L'UE si è spesa inoltre nel garantire l'approvvigionamento alimentare essenziale: costituendo un fondo di aiuto europeo agli indigenti (Fund for European Aid to the Most Deprived, FEAD), garantendo dei sostegni all'agricoltura e alla pesca.

Oltre a ciò, la Commissione ha previsto nel successivo Quadro temporaneo la possibilità di cooperazione tra imprese al solo fine di affrontare l'emergenza sia per quanto riguarda la produzione di beni essenziali per poter rispondere alla domanda sia nel sostegno e supporto alle imprese. La domanda esponenzialmente cresciuta di alcuni beni ha portato anche alla conversione della produzione oltre che alla cooperazione di alcune aziende per poter supplire le mancanze. Ciò ha introdotto nuovi concorrenti ed un'alterazione del mercato. Questo mutamento dell'equilibrio concorrenziale è stato concesso dall'Unione europea: "Potrebbe essere necessario aumentare in modo molto significativo e rapido la produzione di prodotti che sono indispensabili, ma di cui vi è scarsa disponibilità. Ciò può implicare la riduzione della produzione di altri prodotti."<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup>Commissione europea, *Occupazione ed economia durante la pandemia di coronavirus*. Reperibile nel sito: [https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/jobs-and-economy-during-coronavirus-pandemic\\_it#sostenere-le-imprese-e-garantire-posti-di-lavoro](https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/jobs-and-economy-during-coronavirus-pandemic_it#sostenere-le-imprese-e-garantire-posti-di-lavoro)

<sup>20</sup> Quadro temporaneo cit. nota 17, pagina 2, punto 10

Viene data molta importanza alle modalità di produzione, in particolare in questa situazione eccezionale si richiede alle imprese di diffondere informazioni sulle proprie scorte e sulle vendite che si effettuano, di modo da poter riassegnare gli stock in base alle esigenze. Il focus dell'UE sta nella produzione dei medicinali. Viene suggerito alle imprese di produrre un solo medicinale per volta, senza alternare la produzione con prodotti differenti, così da rendere la produzione più efficiente, evitando per esempio la pulizia dei macchinari. Per rispondere alla domanda esponenzialmente cresciuta di determinati beni, inoltre, le imprese possono e devono convertire le linee di produzione di modo da sostituire la produzione di medicinali che non sono considerati indispensabili o comunque deficitari con prodotti essenziali per affrontare la pandemia.

## **2.2 Aspetti finanziari della pandemia e reazione dell'Eurogruppo**

Le banche e gli intermediari finanziari hanno un ruolo fondamentale nel mantenere il flusso di credito nell'economia, se quest'ultimo venisse assoggettato a forti limitazioni, si subirebbero bruschi rallentamenti nel mercato perché le imprese non sarebbero nella condizione di poter pagare dipendenti e fornitori. La Commissione si è spesa per incentivare la liquidità e il flusso di denaro. Per quanto riguarda la politica monetaria, decisiva è stata l'azione intrapresa dalla Banca centrale europea, la quale, il 18 marzo, ha deciso di lanciare un nuovo programma di acquisto titoli per far fronte all'emergenza economica (*Pandemic Emergency Purchase Programme – Pepp*) per complessivi 750 miliardi di euro e di ampliare la gamma di attività ammissibili nell'ambito del programma di acquisto del settore aziendale (*Corporate Sector Purchase Programme– Cspp*). Come sottolineato dal Presidente della Bce, Christine Lagarde, «tempi straordinari richiedono un'azione straordinaria» e queste misure sono, senza dubbio, indispensabili per sostenere le condizioni di liquidità e di finanziamento alle imprese, alle famiglie e alle banche, assicurando la regolare erogazione del credito all'economia. Durante la riunione dell'Eurogruppo del 7-9 aprile 2020 sono stati definiti ulteriori strumenti di risposta alla crisi, che vengono adottati tenendo conto delle conseguenze economiche della pandemia sui singoli Stati membri, ed è stata messa a punto una strategia per la ripresa economica e per tornare al normale funzionamento della società e dell'economia. In particolare, si è concordato un «*European Recovery Fund*», un fondo temporaneo volto a fornire finanziamenti, attraverso il bilancio dell'UE, a programmi tesi a rilanciare l'economia e in linea con gli obiettivi e le priorità concordate in sede europea. Si è specificato che questo fondo, necessario e urgente, dovrà essere di entità adeguata a far fronte a questa crisi senza precedenti.

### 2.3 Aiuti di stato, Art. 107 TFUE e Covid-19: deroga al divieto

Gli aiuti di stato in questa situazione emergenziale sono stati di fondamentale importanza seppur considerati vietati dalle norme europee. Eugenio Bruti Liberati nel suo libro “Gli aiuti di stato” chiarisce che: “Il Trattato, in definitiva, risente di questa dicotomia. I padri fondatori hanno, da un lato, introdotto un chiaro divieto per gli Stati di concedere aiuti alle imprese, ma, dall’altro, hanno stabilito diverse deroghe potenzialmente suscettibili di temperare il divieto generale e, in tal modo, di consentire ai paesi membri di intervenire a favore della propria politica industriale”.<sup>21</sup> L’esonero alla regola è stato il punto di svolta per gli Stati membri che si sono trovati improvvisamente in una situazione senza precedenti. Proprio per l’atipicità della realtà in cui ci si è catapultati, le reazioni sono state imprevedibili e la difficoltà di applicazione delle norme si è riscontrata in diverse occasioni, in modo proprio inaspettato anche dalla stessa Commissione europea. In tale situazione è opportuno che gli Stati membri abbiano la possibilità di adottare misure straordinarie per incentivare gli enti creditizi e gli altri intermediari finanziari nel sostegno all’economia europea. Per questo le norme dell’UE in materia di aiuti di stato consentono agli Stati membri di agire in modo rapido ed efficace. Diviene necessario, però, un coordinamento a livello europeo di modo che le misure di aiuto nazionali siano mirate, proporzionate, efficaci e mantengano intatte le condizioni di parità. La Commissione, al punto 14 del Quadro temporaneo cit., dichiara: “Sulla base dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE e come ulteriormente specificato negli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione, gli Stati membri possono notificare alla Commissione regimi di aiuti per far fronte alle necessità acute di liquidità e sostenere le imprese in difficoltà finanziarie, anche dovute o aggravate dall’epidemia di COVID-19”.<sup>22</sup>

Diventa rilevante a questo punto approfondire il contenuto dell’art.107 del TFUE e le sue implicazioni nel contesto pandemico. La norma sottolinea come siano vietati gli aiuti concessi dagli Stati mediante risorse statali e sotto qualsiasi forma, i quali favoriscano talune imprese o produzioni, falsando o minacciando il gioco concorrenziale. Al comma 2, come già specificato nel primo capitolo di questo elaborato, la Commissione decide di deviare dal divieto e concedere delle esenzioni all’incompatibilità con il mercato degli aiuti di stato. Questo dirottamento ha assunto una rilevanza fondamentale per il sostegno degli Stati membri durante questo periodo complesso di

---

<sup>21</sup> Eugenio Bruti Liberati, 2021. *Gli aiuti di stato: profili generali e problematiche energetiche*. 1° ed. CEDAM, pag.25.

<sup>22</sup> Quadro temporaneo cit. nota 18, pagina 3, punto 14.

emergenza sanitaria, in particolare le deroghe concesse a “*Gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali*”<sup>23</sup> e “*Gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro*” (Art.107 TFUE). Come è facilmente individuabile, una pandemia rientra tra gli eventi eccezionali che hanno portato conseguentemente ad un grave turbamento dell'economia di non solo uno Stato membro ma di tutti gli stati dell'Unione europea. La Commissione in questa circostanza non ha potuto far altro che concedere l'emissione di aiuti di stato, sempre però cercando di mantenere un certo controllo e un discreto regime in materia di concorrenza e cooperazione.

La Commissione fa delle precisazioni ulteriori nei punti 18 e 19 del Quadro temporaneo del 20 marzo. Rispettivamente, nel punto 18 si sottolinea come un aiuto di stato possa essere dichiarato compatibile ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b, TFUE se ha carattere di temporaneità per conservare la redditività e ovviare sofferenze economiche. Nel punto 19 si evidenzia la necessità, l'adeguatezza e la proporzionalità delle misure adottate.<sup>24</sup>

La Comunicazione, inoltre, individua inizialmente cinque categorie di misure ammesse all'esenzione temporanea. Il *trait d'union* è la loro funzionalizzazione all'esigenza di garantire liquidità alle imprese durante la pandemia. Si tratta di aiuti concessi mediante: sovvenzioni dirette, anticipi o agevolazioni fiscali, garanzie sui prestiti, prestiti agevolati, garanzie e prestiti veicolati, nonché crediti all'esportazione. Con la revisione di aprile si aggiungono le misure di supporto all'attività di *R&D* e volte ad aumentare la produzione di beni necessari per fronteggiare la pandemia, nonché di salvaguardia dell'occupazione.

---

<sup>23</sup> Art.107 TFUE. Disponibile su: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A12008E107>

<sup>24</sup> Quadro temporaneo cit. nota 18, pagina 4, punto 18 e 19.

### **3. “QUADRO TEMPORANEO PER LA VALUTAZIONE DELLE QUESTIONI IN MATERIA DI ANTITRUST RELATIVE ALLA COOPERAZIONE TRA IMPRESE VOLTA A RISPONDERE ALLE SITUAZIONI DI EMERGENZA CAUSATE DALL'ATTUALE PANDEMIA DI COVID-19”**

L'8 aprile 2020 la Commissione emettendo un ulteriore Quadro temporaneo fa delle precisazioni in materia di cooperazione e concorrenza. I chiarimenti erano necessari poiché diversamente dall'art.107 TFUE, gli artt. 101 e 102 TFUE in tema di concorrenza non prevedono deroghe alla loro applicazione neppure in periodi emergenziali. Per questo la Commissione ha ritenuto di agire, concedendo delle delucidazioni.

#### **3.1 L'esigenza di cooperazione e le caratteristiche necessarie per la compatibilità al mercato**

La Commissione riconosce l'esigenza di cooperare, infatti, comunica: “Le circostanze eccezionali di questo periodo e i problemi che ne derivano possono far sorgere presso le imprese la necessità di cooperare tra di loro per superare o almeno mitigare gli effetti della crisi, a vantaggio, in ultima analisi, dei cittadini. Alla luce della natura proteiforme e asimmetrica della crisi, è possibile che le imprese si trovino di fronte a problemi diversi e che debbano quindi ricorrere a forme di cooperazione diverse.”<sup>25</sup> È importante, quindi, un certo grado di cooperazione in una situazione di carattere emergenziale come una pandemia.

A seguire, all'interno della comunicazione, fa particolare riferimento all'esigenza di rispondere in maniera rapida alla domanda di beni indispensabili come medicinali e attrezzature mediche attraverso la comunicazione e lo scambio di informazioni tra aziende, la sostituzione di linee di produzione o la focalizzazione delle imprese su un unico prodotto. Si tratta di misure volte a coordinare il trasporto delle forniture, individuare rischi di carenze di medicinali essenziali, condividere informazioni aggregate su produzione e capacità, prevedere la domanda degli Stati e individuare carenze di approvvigionamento, condividere informazioni su tali carenze e sulla

---

<sup>25</sup> Quadro temporaneo cit. nota 17, pagina 1, punto 3.



capacità delle imprese di rimediarsi. Queste azioni potrebbero esigere un certo livello di cooperazione e di conseguenza, provocare preoccupazioni in materia di antitrust.

Ma è proprio Margrethe Vestager, vicepresidente esecutiva responsabile della politica di concorrenza nella Commissione europea, ad affermare il suo sostegno alla cooperazione e alla risposta celere ed efficiente alle necessità della popolazione. In particolare, la vicepresidente sottolinea quanto sia importante per l'Unione europea fornire sufficienti medicinali, innanzitutto quelli fondamentali per le cure dei pazienti affetti da Covid-19. Nulla impedisce alle aziende di associarsi, aiutarsi e quindi, trovare la soluzione all'approvvigionamento delle scorte proprio nella cooperazione.

Attenzione però, perché la cooperazione è un'arma efficiente ed efficace ma a doppio taglio, in quanto deve essere effettuata in modo conforme alle norme europee in materia di concorrenza perché in caso contrario andrebbe a ledere all'equilibrio creatosi tra le imprese europee, provocando una concorrenza sleale, prezzi predatori e consumatori insoddisfatti. L'Unione europea si è riservata di fornire sufficienti indicazioni, rassicurazioni ed orientamenti per chiarire quali forme di cooperazione per espandere la produzione di prodotti a domanda crescente siano considerate conformi e compatibili al mercato interno.

È proprio il quadro temporaneo ad elencare alcune caratteristiche che consentirebbero alle misure adottate di non essere incompatibili con il diritto europeo o, considerata la situazione di emergenza e il carattere temporaneo, di non essere considerate in materia di controllo dell'applicazione delle regole; le misure devono essere:

- i) progettate ed effettivamente necessarie per aumentare di fatto la produzione nel modo più efficace possibile per affrontare o evitare la carenza di approvvigionamento di prodotti o servizi essenziali, come quelli utilizzati per curare pazienti affetti da COVID-19;
- ii) di natura temporanea (vale a dire applicabili solo finché sussiste un rischio di carenza o in ogni caso durante la pandemia di COVID-19);
- iii) non superiori a quanto strettamente necessario per conseguire l'obiettivo di affrontare o evitare la carenza di approvvigionamento.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Quadro temporaneo cit. nota 17, pagina 3 punto 15.

### 3.2 Applicabilità delle norme, garanzia del diritto e sorveglianza della Commissione

È stata prevista una forma di controllo sull'operato delle imprese da parte della Commissione. Le imprese devono dimostrare tutti gli scambi e gli accordi effettuati con altre organizzazioni e, su richiesta della Commissione, fornire documentazione e spiegazioni in merito. La comunicazione della Commissione a riguardo spiega, inoltre, che se una cooperazione è incentivata nell'ambito di un ente pubblico è di per sé accettata e compatibile al diritto dell'UE in materia di concorrenza e quindi la Commissione non la considererà in via prioritaria per il controllo nell'applicazione delle regole.

L'UE specifica che se l'intesa tra aziende è approvata da un'autorità pubblica, può essere considerata compatibile al mercato.

Per fornire orientamenti ad hoc sulle forme di cooperazione e, come viene precisato nel Quadro temporaneo, "Al fine di aumentare il grado di certezza del diritto in merito agli orientamenti antitrust entro un lasso di tempo compatibile con l'urgenza di determinate situazioni connesse all'attuale pandemia di Covid-19, la Commissione, attraverso la direzione generale della Concorrenza, è pronta in via eccezionale e a propria discrezione a fornire tali orientamenti con una assicurazione di conformità ("comfort letter") ad hoc."<sup>27</sup> Nel contesto dell'applicazione decentrata e ordinaria delle regole antitrust le imprese non possono più chiedere alla Commissione di esprimersi sulla legittimità di un progetto di accordo, questa possibilità è stata abrogata nel 2003: ora, nell'applicazione dell'art.101 TFUE, spetta alle imprese l'autovalutazione della compatibilità delle loro condotte con l'*ensemble* di regole antitrust. In questi tempi eccezionali, la Commissione arriva a riproporre le "*comfort letters*". Sulla carta, questo meccanismo garantiva un elevato livello di certezza alle imprese: la decisione che sanciva la compatibilità con l'art.101 TFUE di un progetto di accordo notificato alla Commissione era opponibile ai terzi e vincolante per i giudici nazionali. Nella pratica, tuttavia, il meccanismo non funzionava: sommersa dalle notifiche, la Commissione non aveva le risorse necessarie per svolgere le istruttorie per l'adozione delle decisioni di esenzione. In una situazione eccezionale come quella della pandemia la Commissione ritiene, però, possa essere uno strumento utile e di certezza del diritto.

Per quanto riguarda la supervisione delle condizioni a garanzia della compatibilità al mercato e alla concorrenza, la Commissione deve monitorare attentamente e attivamente il mercato, presta particolare attenzione agli accordi anticoncorrenziali e agli abusi di posizione dominante. Le imprese opportuniste che utilizzano questo momento di crisi per limitare la produzione a danno dei

---

<sup>27</sup> Quadro temporaneo cit. nota 17, pagina 3, punto 15.

consumatori, ad esempio provocando carenze di approvvigionamento oppure per sfruttare clienti o consumatori, ad esempio applicando prezzi superiori ai normali livelli di concorrenza, non verranno tollerate dalla Commissione.<sup>28</sup>

Infine, la Commissione sollecita chiunque ne venga a conoscenza a denunciare cartelli, abusi di posizione dominante e quindi, qualsiasi tipo di infrazione della normativa antitrust.

Entrambe le dichiarazioni, in sintesi, portano a concludere che gli strumenti del diritto antitrust sono dotati della flessibilità necessaria per tenere conto degli sviluppi economici e di mercato ed inoltre, che l'obiettivo di tutelare la concorrenza tra le imprese resta rilevante anche in situazioni di crisi per assicurare prezzi più contenuti, qualità e innovazione a vantaggio dei consumatori e dell'economia.

È opportuno sottolineare come sia gli aiuti di stato sia la cooperazione tra le imprese siano stati di fondamentale importanza nell'affrontare una crisi pandemica, ancora tuttora irrisolta, ma non di certo sono venute a mancare situazioni di difficoltà nell'applicazione del diritto alla concorrenza. Un esempio verrà esposto nel seguente capitolo.

---

<sup>28</sup> Quadro temporaneo cit. nota 17, pagina 4 punto 20.

## CAPITOLO III

### *GLI AIUTI DI STATO E RYANAIR: DUE CASI PRATICI*

In questo capitolo verrà trattata la Sentenza Ryanair/Commissione, causa T-665/20<sup>29</sup>, l'annullamento di una decisione della Commissione europea che acconsentiva all'aiuto di Stato della Germania a favore della compagnia aerea tedesca Condor Flugdienst GmbH. Secondo Ryanair, la compagnia aerea tedesca sarebbe stata aiutata in maniera fin troppo ampia andando a ledere in questo modo i principi di concorrenza che, seppur modificati temporaneamente con la pandemia, ancora validi. Contraria a questa sentenza, verrà esposta un'altra sentenza, la Sentenza Ryanair/Commissione, causa T-677/20<sup>30</sup>, nella quale il Tribunale sostiene la decisione della Commissione e respinge il ricorso di Ryanair contro Austrian Airlines.

Per contestualizzare i fatti, la compagnia aerea Ryanair, nel corso di un anno, ha fatto ricorso quasi sistematicamente a numerose compagnie aeree europee proprio per gli aiuti di stato approvati dalla Commissione. Con la sentenza resa dal Tribunale nella causa T-665/20, si è allargato il campo di applicazione della decisione presa dai giudici europei, provocando altri annullamenti, in particolare su approvazioni che la Commissione aveva dato riguardo le misure richieste dagli Stati membri a beneficio delle rispettive compagnie aeree di bandiera. L'aerolinea irlandese sosteneva che le

---

<sup>29</sup> Sentenza Ryanair/Commissione, causa T-665/20. Disponibile su: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=242384&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=14061709>

<sup>30</sup> Sentenza Ryanair/Commissione, causa T-677/20. Disponibile su: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=aiuti%2Bdi%2Bstato%2Bcovid&docid=244115&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4363217#ctx1>

misure erano state validate dalla Commissione in maniera troppo frettolosa, a danno dei consumatori, compromettendo, inoltre, la libera concorrenza e il mercato interno.

Conformemente ai ricorsi di Ryanair, ciò che vuole sottolineare è l'approvazione praticamente in blocco da parte della Commissione degli aiuti statali rivolti alle compagnie aeree di bandiera, la cui somma ammonta ad oltre 30 miliardi di euro.

Il Tribunale dell'Unione europea nella Sentenza Ryanair-Condor sottolinea un cambiamento importante nell'approccio di applicazione dei Quadri temporanei emessi nel 2020 come risposta all'emergenza sanitaria ed economica in materia di aiuti di stato. In particolare, all'inizio del 2021, sono state respinte le istanze presentate da Ryanair contro le decisioni prese dalla Commissione in questo ambito, ritenendo in questo modo gli aiuti di stato compatibili al diritto dell'Unione europea. Ad esempio, i ricorsi effettuati nei confronti degli aiuti di stato concessi relativamente a AirFrance<sup>31</sup>, SAS<sup>32</sup> e Finnair<sup>33</sup>, tutti con sentenze di mancata accettazione del ricorso. Il 19 maggio 2021, poi, c'è stata una virata in quanto il Tribunale ha deciso di annullare due decisioni prese dalla Commissione proprio per mancanza di motivazione: gli aiuti di stato richiesti dalle compagnie aeree TAP e KLM.

La sentenza Ryanair-Condor si rivela a favore di Ryanair; il giudizio espresso dal Tribunale, per la terza volta in un mese, provoca l'annullamento di una decisione della Commissione per vizio di motivazione e vengono sospesi gli effetti dell'annullamento. Nelle ultime decisioni, quindi, si evince una maggiore intransigenza nel controllo delle condizioni che devono essere rispettate dalla Commissione nella messa in atto del Quadro temporaneo. Dapprima, il Tribunale, approvando le decisioni della Commissione, si era rivelato più indulgente, solidamente sostenuto dalla rarità del periodo e dalla necessità di risposte rapide; poi con le ultime sentenze sembra essersi profilato un certo *modus operandi* per l'approvazione degli aiuti di stato elargiti per far fronte alla crisi dovuta dal Covid-19, caratterizzato da procedure più rigide e controlli più severi per la Commissione. Il carattere eccezionale della situazione pandemica non può essere giustificazione di un'applicazione sommaria e inesatta del diritto dell'UE da parte della Commissione. Ad ogni modo, il Tribunale riconosce la criticità della circostanza economica e per questo motivo, ad esempio, sospende gli

---

<sup>31</sup> Sentenza Ryanair/Commissione, causa T-259/20 reperibile al sito:

<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=237882&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=778072>

<sup>32</sup> Sentenza Ryanair/Commissione, causa T-238/20 reperibile al sito:

<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=237881&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=778232>

<sup>33</sup> Sentenza Ryanair/Commissione, causa T-388/20 reperibile al sito: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62020TJ0388>

effetti delle proprie sentenze anziché richiedere immediatamente alla società interessata la restituzione della somma ricevuta.

## **1. LA CAUSA T-655/20: LA QUESTIONE DEI REQUISITI PROCEDURALI DELL'ART. 107(2)(B) TFUE, IN PARTICOLARE IL VIZIO DI MOTIVAZIONE**

Condor Flugdienst GmbH è una compagnia aerea tedesca, con sede Kelsterbach (Germania), detenuta dal Thomas Cook Group fino al 23 settembre 2019; in questa data, il gruppo controllante cessa la propria attività e viene posto in liquidazione. A causa dello stretto contatto tra Condor e il Thomas Cook Group, il vettore tedesco si è ritrovato in forte difficoltà finanziaria. Era necessario aprire una procedura di insolvenza anche per Condor, ma il 25 settembre 2019, la Repubblica federale di Germania richiede alla Commissione europea un aiuto individuale a beneficio di Condor per il suo salvataggio: un prestito di 380 milioni di euro garantito dallo Stato. La misura richiesta era una sorta di avviamento per permettere a Condor di proseguire l'attività abbastanza da poter costituire una riserva di liquidità che gli consenta di sganciarsi dalla controllante e continuare indipendentemente. Un aiuto di questo tipo serviva a non creare un effetto strascico, ovvero per evitare che il gruppo Thomas Cook a causa della sua liquidazione portasse a termine anche un'altra compagnia, Condor Flugdienst GmbH. La Commissione europea approva l'aiuto di stato.

Nell'aprile del 2020, la Germania notificava alla Commissione un altro aiuto in favore di Condor a causa dello scoppio della pandemia di Covid-19. In particolare, la Repubblica federale tedesca richiedeva altri due prestiti, sempre garantiti dallo Stato, in conformità con l'articolo 108 paragrafo 3, TFUE. In questo caso, lo scopo del sussidio era compensare la compagnia aerea per i danni subiti a causa delle restrizioni pandemiche e delle misure di confinamento, specificatamente per le perdite subite per via dell'annullamento e riprogrammazione dei voli. La Commissione anche in questo

caso approva la misura, in quanto costituisce aiuto di stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE ed è inoltre, compatibile con il mercato interno secondo l'articolo 107, paragrafo 2, lettera b, TFUE.

Il 6 novembre 2020, Ryanair DAC presenta ricorso al Tribunale europeo per l'annullamento della decisione della Commissione. La ricorrente si ritiene legittimata ad agire, in quanto "interessata", ovvero essendo concorrente di Condor, Ryanair ha interesse a che la misura di aiuto in questione non venga erogata, poiché consentirebbe a Condor di rimanere sul mercato sovvenzionata dallo Stato nonostante gli effetti estremamente negativi della pandemia di Covid-19. D'altro canto, Ryanair, risultante come seconda compagnia aerea in Germania, non beneficia di un simile sostegno. La ricorrente riscontra quattro motivazioni principali per l'annullamento, che vertono: "il primo, sulla violazione dei principi di non discriminazione, di libera prestazione dei servizi e di libertà di stabilimento; il secondo, su un'errata applicazione dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b, TFUE e su un errore manifesto di valutazione relativo alla proporzionalità dell'aiuto; il terzo, sul fatto che la Commissione avrebbe dovuto avviare il procedimento d'indagine formale e il quarto, su una violazione dell'obbligo di motivazione ai sensi dell'articolo 296 TFUE."<sup>34</sup>

Il primo e il secondo motivo vengono dichiarati infondati in quanto la ricorrente viene giudicata non legittimata ad agire riguardo la validità della decisione impugnata.

Il terzo motivo e il quarto sono sostenuti dal fatto che la ricorrente è indiscutibilmente un interessato ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, TFUE ed è indubbio il rapporto di concorrenza tra le due parti, Ryanair e il beneficiario dell'aiuto, Condor. Infatti, a prova di ciò, la ricorrente ha allegato i dati relativi al suo servizio di trasporto aereo effettuato nel territorio della Germania per oltre vent'anni, risultando come seconda compagnia aerea in Germania ed inoltre, viene dimostrato che alcune destinazioni sono coperte da entrambe le compagnie. Nella procedura di controllo, in particolare, si distinguono due fasi: un esame preliminare, nel quale la Commissione verifica la compatibilità dell'aiuto all'articolo 108, paragrafo 3, TFUE e poi, il procedimento di indagine formale, in cui la Commissione viene a conoscenza di tutti gli elementi rilevanti della causa. Durante entrambi le fasi, la Commissione può richiedere agli interessati di presentare le proprie osservazioni. Ryanair, come spiegato precedentemente, è un interessato. La ricorrente ha il diritto, quindi, di esporre nel terzo motivo di questo ricorso il fatto che la Commissione avrebbe dovuto avviare un procedimento formale, proprio in quanto quest'ultimo non è stato avviato e quindi, sono stati violati i diritti procedurali di Ryanair.

---

<sup>34</sup> Sentenza cit. nota 29, punto 20.

Nel quarto motivo del ricorso, Ryanair sostiene che la decisione impugnata è caratterizzata da vizi di difetto o insufficienza di spiegazione riguardo le motivazioni. Precisamente, la ricorrente vuole sottolineare come la Commissione non abbia esaurientemente motivato la valutazione dei danni che sarebbero compensati proprio dalla misura di aiuto sotto esame, andando a compromettere la verifica di proporzionalità che avrebbe dovuto effettuare la stessa Commissione o il Tribunale ex post. Sembra esserci una sovracompensazione e quindi un impiego sbagliato dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b, TFUE: la Commissione ha incluso nei costi dei danni subiti dalla compagnia anche i costi legati al prolungarsi della procedura di insolvenza dopo il fallimento della vendita, senza dare alcuna delucidazione. La Commissione si è difesa, all'interno della sentenza, spiegando il legame consequenziale tra l'evento liquidatorio e la pandemia, senza quest'ultima e le sue restrizioni, Condor non sarebbe stato ancora sotto procedura di insolvenza nel mese di aprile 2020. Colui che avrebbe dovuto comprare Condor, non avrebbe ritirato la sua offerta se non a causa delle conseguenze nefaste del Coronavirus.

Il Tribunale, inoltre, al punto 39 della Causa T-665/20, cita l'articolo 296 TFUE e spiega: “La motivazione richiesta dall'articolo 296 TFUE deve essere adeguata alla natura dell'atto di cui trattasi e deve fare apparire in forma chiara e inequivocabile l'iter logico seguito dall'istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e di permettere al giudice competente di esercitare il proprio controllo.”

I giudici europei ritengono che i costi supplementari inseriti per il protrarsi della procedura di insolvenza siano illegittimi ed immotivati, in quanto si ritiene, al punto 45 della Sentenza, che: “un rapporto diretto sussisterà solo qualora il danno sia la conseguenza diretta dell'evento di cui trattasi, senza dipendere dall'interposizione di altre cause.” La Commissione aveva ritenuto di indicare questi costi come “legittimi” senza spiegare in modo attento e incontestabile le ragioni per le quali avessero uno stretto legame con la cancellazione e riprogrammazione dei voli. Non ci sono spiegazioni neppure riguardo le ragioni del fallimento della vendita di Condor. Il Tribunale, prima di emettere la sentenza, ha indagato sulle condizioni pregresse della compagnia aerea ed è chiaro che la compagnia aerea fosse già danneggiata precedentemente.

Con questa sentenza, i giudici dichiarano, quindi, la decisione impugnata viziata da un'insufficienza di motivazione e ciò comporta il suo annullamento.

Sono presenti, però, i presupposti per l'applicazione dell'articolo 264, co.2, TFUE e quindi gli effetti dell'annullamento vengono sospesi fino a nuova decisione della Commissione; infatti, i giudici del Tribunale ritengono che: “esistono esigenze imperative di certezza del diritto che giustificano la limitazione nel tempo degli effetti dell'annullamento della decisione impugnata.



Infatti, da un lato, porre immediatamente il problema della riscossione delle somme di denaro previste dalla misura di aiuto in questione avrebbe conseguenze dannose per l'economia della Germania in un contesto economico e sociale già funestato dalla pandemia di COVID-19.” (punto 71 della Sentenza T-665/20).

Questo è un chiaro caso di come, anche per la Commissione stessa, fosse difficile stabilire la compatibilità con le norme europee e di come la situazione pandemica abbia messo grosse difficoltà di giudizio di fronte a situazioni ambigue.

## **2. LA CAUSA T-677/20: UNA MOTIVAZIONE CONFORME AI REQUISITI DELL'ART. 107(2)(B) TFUE**

In data 14 luglio 2021, il Tribunale dell'Unione europea ha respinto il ricorso presentato da Ryanair e Laudamotion contro l'approvazione degli aiuti di Stato per Austrian Airlines da parte della Commissione. La compagnia aerea austriaca, facente parte del gruppo Lufthansa, aveva richiesto una misura di aiuti individuale pari a 150 milioni di euro, la quale era stata approvata dalla Commissione Europea lo scorso anno. Questa misura mirava ad indennizzare il vettore per i danni derivanti dall'annullamento e dalla riorganizzazione dei suoi voli a seguito dell'introduzione di restrizioni in materia di spostamenti e di altre misure di confinamento nel contesto della pandemia di Covid-19. La Commissione aveva ritenuto che la decisione fosse in linea con la definizione di aiuto di stato ai sensi dell'art.107, paragrafo 1, TFUE e fosse compatibile con il mercato interno in forza dell'art.107, paragrafo 2, lettera b, TFUE e per questo era stata approvata. La compagnia aerea Ryanair, sostenuta da Laudamotion, vettore austriaco, entrambe contrarie a questa decisione, non hanno esitato a fare causa alla Commissione europea.

Il ricorso si fondava su cinque motivi per i quali l'aiuto di stato doveva essere ritenuto invalido, i quali vertevano rispettivamente: “il primo, sul fatto che la Commissione avrebbe omesso di valutare il possibile aiuto a favore o da parte della «Lufthansa»; il secondo, sulla violazione dei principi di non discriminazione, di libera prestazione dei servizi e di libertà di stabilimento; il terzo,

sul fatto che la Commissione avrebbe applicato in maniera erranea l'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE e avrebbe commesso un manifesto errore di valutazione; il quarto, sul fatto che la Commissione avrebbe dovuto avviare un procedimento di indagine formale e, il quinto, sulla violazione dell'obbligo di motivazione ai sensi dell'articolo 296 TFUE.”<sup>35</sup>

Per quanto riguarda il primo punto, le ricorrenti sostenevano che la Commissione avesse commesso un errore di valutazione omettendo di verificare se anche la compagnia madre Lufthansa avesse beneficiato della misura in questione; se così fosse stato, sarebbe stata ritenuta incompatibile ai sensi dell'art.107, paragrafo 2, lettera b, TFUE. Inoltre, affermavano anche che la Commissione avesse ommesso di valutare se Austrian Airlines fosse stata beneficiata anche da aiuti ulteriori. La Commissione ha dimostrato al Tribunale di essere a conoscenza del fatto che l'aiuto di Stato di 150 milioni di euro facesse parte di un pacchetto di finanziamento totale del valore di 600 milioni di euro, ciò includeva anche una sovvenzione in capitale di 150 milioni di euro da Lufthansa, società madre di Austrian Airlines e un prestito bancario garantito dallo Stato di 300 milioni di euro; quindi, le decisioni prese erano state valutate in modo ponderato.

Il secondo punto è stato smentito dal fatto che la differenza di trattamento a favore della linea aerea austriaca fosse adeguata al fine di ovviare ai danni derivanti dalle suddette restrizioni e non eccedesse quanto necessario per conseguire lo scopo.

Terzo, si sosteneva che la Commissione avesse erroneamente valutato il danno cagionato alla compagnia e l'importo corrispondente; ma benché le ricorrenti potessero solamente sollevare argomentazioni vertenti sulla stima dell'importo dell'aiuto in questione, esse non avrebbero potuto, per contro, contestare utilmente la stima dell'ammontare di un altro aiuto, la cui legittimità e compatibilità con il mercato interno non sono soggette al sindacato del Tribunale.

Il quarto punto veniva giustificato dai precedenti, in quanto la Commissione aveva già analizzato abbastanza i fatti, di modo da non creare disparità di trattamento e proporzionalità di intervento.

Quinto e ultimo punto, le ricorrenti sostenevano che la Commissione avesse violato l'articolo 296, co.2, TFUE<sup>36</sup> non avendo indicato, nella decisione impugnata, la ragione per la quale si fosse ommesso di verificare se la misura in questione concessa ad Austrian Airlines fosse stata a vantaggio del gruppo Lufthansa o se avesse potuto beneficiare dell'aiuto concesso a quest'ultima; in secondo luogo, non avendo verificato se detta misura fosse stata conforme al principio di non discriminazione e a quelli di libera prestazione dei servizi e libertà di stabilimento; in terzo luogo, non avendo valutato il vantaggio concorrenziale e, in quarto luogo, non avendo esaminato i danni

---

<sup>35</sup> Sentenza cit. nota 30, punto 25.

<sup>36</sup> Art. 296 TFUE reperibile al sito: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A12008E296>

determinati dalle restrizioni ai viaggi, né motivato la valutazione, da essa compiuta, circa la proporzionalità di detta misura e il suo cumulo con il prestito tedesco, l'aiuto oggetto della decisione Lufthansa e il regime di aiuto austriaco. Il Tribunale europeo sosteneva che l'obbligo di motivazione dovesse essere contestualizzato, andando a guardare le circostanze, la natura dell'atto, i pretesti e l'interesse nei soggetti coinvolti nel ricevere spiegazioni. La motivazione non doveva necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto la questione di decidere se la motivazione di un atto soddisfacesse i requisiti di cui all'articolo 296 TFUE doveva essere risolta non solo in base al suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia di cui si tratta. I giudici europei hanno ritenuto, alla fine, che la Commissione avesse illustrato in maniera sufficientemente chiara e precisa le motivazioni e le modalità di calcolo dell'aiuto in esame e per questo il quinto motivo di ricorso era infondato.

Secondo la sentenza della Tribunale europeo, questa disposizione non discriminava Ryanair e Laudamotion. Alla luce di tutte le considerazioni, il ricorso doveva essere respinto nella sua interezza. L'aiuto di Stato all'Austrian Airlines per i danni causati durante la pandemia era ed è, quindi, conforme al diritto dell'UE.

## CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

È indubbio, ormai, che la pandemia di Covid-19 ha rivoluzionato ogni aspetto della vita e per questo non poteva che influenzare anche la politica di concorrenza. Nell'ultimo periodo molteplici autorità hanno in effetti fornito linee guida sulle modalità e priorità di *enforcement* in questo frangente.

L'Unione europea, come evidenziato precedentemente, ha deciso di intervenire in vari modi, astenendosi dall'ostacolare misure unilaterali di supporto all'economia e all'occupazione da parte dei singoli Stati membri. In altri termini, la necessità di fronteggiare le conseguenze economiche della pandemia ha reso immediatamente evidente la necessità di "ammorbidire" il controllo sugli aiuti di stato.

Dopo una serie di consultazioni con gli Stati membri, la Commissione ha adottato due Comunicazioni di fondamentale importanza, chiamati Quadri temporanei, i quali nel proseguirsi della situazione emergenziale si sono moltiplicati. Oltre a ciò, la Commissione si è appoggiata sulle esenzioni fornite già dalla disciplina sulla concorrenza, in particolare se si guarda agli aiuti di stato, l'articolo 107 TFUE si riferisce agli aiuti in caso di calamità o eventi eccezionali e a quelli che rimediano a gravi turbamenti dell'economia.

Per ultime ma non meno importanti, le due sentenze, sviluppate nel terzo capitolo, sottolineano le difficoltà anche per la Commissione nell'affrontare questa emergenza e nell'applicare le norme da lei stessa emendate. Ryanair, compagnia aerea privata, ha deciso di effettuare una serie di ricorsi alle compagnie aeree di bandiera, le quali sono riuscite a beneficiare degli aiuti di stato emessi dall'Unione europea per affrontare l'emergenza sanitaria e ha incardinato le proprie cause su vizi di motivazione, errori di valutazione e mancanze nelle indagini formali della Commissione.

Quest'ultima si è rivelata disponibile ad ogni possibile chiarimento necessario al Tribunale per prendere una decisione. I giudici europei hanno ritenuto talvolta fondate alcune delle questioni sollevate dal vettore ricorrente, come nel caso Ryanair-Condor dove si è ritenuta illegittima per vizio di motivazione la decisione della Commissione e altre volte infondate, come nel caso Ryanair-

Austrian Airlines, nella quale gli aiuti di stato si sono rivelati proporzionati e sufficientemente motivati.

In conclusione, è importante sostenere che l'intervento della Commissione sulla questione concorrenziale è stato fondamentale, in quanto, in una situazione emergenziale del genere, è necessario tutelare gli stati e i cittadini da possibili innalzamenti dei prezzi, insufficienza di beni e servizi, abusi di potere da parte di determinate aziende. Il lavoro della Commissione è stato ed è, attualmente, un pilastro per il pieno sviluppo di un mercato interno equilibrato e sostenibile nel lungo periodo.

## BIBLIOGRAFIA

LIBERTINI M., 2014. *Il diritto della concorrenza dell'Unione europea*. Giuffrè.

PAPPALARDO A., 2018. *Il diritto della concorrenza dell'Unione Europea*. 2° ed. Utet Giuridica.

LIBERATI BRUTI E., DE FOCATIIS M., TRAVI A., 2021. *Gli aiuti di stato: profili generali e problematiche energetiche*. CEDAM.

DE NOVA G., 2018. *Codice civile e leggi collegate*. Zanichelli.

BIN R., PITRUZZELLA G., 2020. *Diritto pubblico*. G. Giappichelli Editore.

ZATTI P., COLUSSI V., 2018. *Lineamenti di Diritto privato*. CEDAM.

## SITOGRAFIA

Commissione Europea, 20 marzo 2020. “*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19*”. Disponibile su: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0320\(03\)&from=IT](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0320(03)&from=IT)

[Data di accesso: 03/09/2021]

Commissione Europea, 8 aprile 2020. “*Quadro temporaneo per la valutazione delle questioni in materia di antitrust relative alla cooperazione tra imprese volta a rispondere alle situazioni di emergenza causate dall’attuale pandemia di Covid-19*”. Disponibile su: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0408\(04\)&from=EN](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0408(04)&from=EN)

[Data di accesso: 08/09/2021]

Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Disponibile su: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT>

[Data di accesso: 02/01/2022]

Sentenza Hoffman La Roche, 13 febbraio 1979. Disponibile su: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:61976CJ0085&from=IT>

[Data di accesso: 08/09/2021]

European Commission, Competition policy. Disponibile su: [https://ec.europa.eu/competition-policy/index\\_en](https://ec.europa.eu/competition-policy/index_en)

[Data di accesso: 22/08/2021]

Commissione europea, “*Occupazione ed economia durante la pandemia di coronavirus*”. Disponibile su: [https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/jobs-and-economy-during-coronavirus-pandemic\\_it#sostenere-le-imprese-e-garantire-posti-di-lavoro](https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/jobs-and-economy-during-coronavirus-pandemic_it#sostenere-le-imprese-e-garantire-posti-di-lavoro)

[Data di accesso: 15/10/2021]

Sentenza Ryanair/Commissione, causa T-665/20. Disponibile su:

<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=242384&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=14061709>

[Data di accesso: 08/12/2021]

Rivista Eurojus, “Il Tribunale dell’UE annulla una decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da COVID-19: verso un irrigidimento dell’applicazione del Quadro temporaneo? (causa T-665/20)”. Disponibile su:

<http://rivista.eurojus.it/il-tribunale-dellue-annulla-una-decisione-della-commissione-in-materia-di-aiuti-di-stato-a-sostegno-delleconomia-nellattuale-emergenza-da-covid-19-verso-un-irrigidimento-de/?print=pdf>

[Data di accesso: 27/11/2021]

Sentenza Ryanair/Commissione, causa T-259/20. Disponibile su:

<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=237882&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=778072>

[Data di accesso: 20/12/2021]

Sentenza Ryanair/Commissione, causa T-238/20. Disponibile su:

<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=237881&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=778232>

[Data di accesso: 20/12/2021]

Sentenza Ryanair/Commissione, causa T-388/20. Disponibile su: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62020TJ0388>

[Data di accesso: 20/12/2021]

Sentenza Ryanair/Commissione, causa T-677/20. Disponibile su:

<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=aiuti%2Bdi%2Bstato%2Bcovid&docid=244115&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4363217#ctx1>

[Data di accesso: 02/01/2022]



